

Deliberazione della Giunta Regionale 20 dicembre 2018, n. 39-8192

L. 12 dicembre 2016 n. 238. Nuova disciplina dell'iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo, ai fini della idoneità alla rivendicazione delle Denominazioni di origine. Revoca dgr n. 58-2854 del 7.11.2011.

A relazione dell'Assessore Ferrero:

Vista la L. 12 dicembre 2016 n. 238 “Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e commercio del vino” che ha abrogato il decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61, recante la “Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini”.

Visto in particolare che l’art. 39 comma 3 della L. 12 dicembre 2016 n. 238, prevede che le Regioni, su proposta dei Consorzi di tutela e sentite le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative e le organizzazioni professionali della regione, possano disciplinare l’iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle relative Denominazioni di origine (di seguito DO) per conseguire l’equilibrio di mercato.

Dato atto che la Regione Piemonte con propria Deliberazione n. 58 – 2854 del 7 novembre 2011, aveva disciplinato le iscrizioni allo schedario viticolo ai fini dell’idoneità alla rivendicazione delle DO.

Alla luce del mutato quadro normativo, si ritiene opportuno che la Regione Piemonte, per conseguire l'equilibrio di mercato, possa disciplinare l’iscrizione dei vigneti idonei alla rivendicazione delle DO attraverso la sospensione o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni che aumentano il potenziale produttivo della denominazione.

La disciplina delle iscrizioni allo schedario dei vigneti idonei alla rivendicazione di ogni denominazione di origine è proposta dal relativo Consorzio di tutela, al Settore regionale competente sentite le organizzazioni rappresentative della filiera regionale, mediante la presentazione di un programma triennale, rimodulabile, contenente la motivazione della proposta, l’analisi di mercato, le tipologie di intervento, la superficie massima annua iscrivibile - per l’intera denominazione e per azienda – al fine di incrementare il potenziale produttivo, nonché i criteri per l’assegnazione di tale superficie. I criteri per l’assegnazione rientrano nell’ambito di quelli riportati nell’allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

Il Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura con successiva determinazione dirigenziale approva, per ogni vino a DO o gruppi di vini a DO gestiti dallo stesso Consorzio, il Programma pluriennale e lo attua attraverso l’apertura di bandi annuali per la presentazione delle domande di assegnazione delle superfici.

Pertanto è demandata al Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura la predisposizione di successiva determinazione dirigenziale contenente la definizione delle procedure di apertura delle domande (bando), delle scadenze e delle disposizioni specifiche necessarie, nel rispetto di quanto prescritto dalla D.G.R. 25 Maggio 2018, n. 21-6908 (Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2016, n. 41-4515) e precisamente dei termini di conclusione riportati nella scheda n. 45

Dato atto che le disposizioni applicative approvate con DGR n. 58 – 2854 del 7 novembre 2011, cessano di avere efficacia e vengono sostituite dalle disposizioni contenute nella presente deliberazione.

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 e s.m.i. recante “riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La Giunta Regionale unanime

delibera

Per quanto citato in premessa:

1. di approvare la nuova disciplina per l'iscrizione dei vigneti nello schedario viticolo, ai fini della idoneità alla rivendicazione delle Denominazioni di origine attraverso la sospensione o la regolamentazione temporanea delle iscrizioni che aumentano il potenziale produttivo della denominazione, revocando la deliberazione n. 58-2854 del 7.11.2011;
2. di stabilire che la disciplina dell'iscrizione dei vigneti nello schedario, ai fini della idoneità alla rivendicazione della Denominazioni di origine è proposta dal relativo Consorzio di tutela, sentite le organizzazioni rappresentative della filiera regionale, mediante la presentazione di un programma triennale, rimodulabile, contenente la motivazione della proposta, l'analisi di mercato, le tipologie di intervento, la superficie massima annua iscrivibile - per l'intera denominazione e per azienda - al fine di incrementare il potenziale produttivo, nonché i criteri per l'assegnazione di tale superficie, riportati nell'allegato 1, che fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare mandato al Settore Produzioni agrarie e zootecniche della Direzione Agricoltura di approvare il Programma pluriennale, per ogni vino a DO o gruppi di vini a DO gestiti dallo stesso Consorzio, e di darne attuazione mediante la predisposizione di bandi annuali per la presentazione delle domande di assegnazione delle superfici;
4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché dell'art. 12 l.r. 14/2014 e dell'art. 35, d.lgs. 33/2013.

(omissis)

Allegato

Disciplina dell'iscrizione dei vigneti allo schedario viticolo ai fini dell'idoneità alla rivendicazione della denominazione d'origine

CRITERI

Nella programmazione l'applicazione dei criteri è facoltativa.
Occorre precisare che vi sono DUE TIPOLOGIE di criteri:

- A) di ammissibilità (di accesso al bando);
- B) di priorità (nella graduatoria).

Un criterio di ammissibilità non può contemporaneamente essere di priorità.

I criteri devono essere oggettivi, verificabili e posseduti al momento della presentazione della domanda. I criteri elencati nelle seguenti tipologie possono essere ulteriormente dettagliati.

Le principali tipologie di criteri sono:

RICHIEDENTE:

1. Titolare o legale rappresentante che al momento della presentazione della domanda ha un'età compresa tra i 18 ed i 40 anni;
2. Azienda con attività economica prevalente (ATECO);
3. Imprenditore agricolo professionale
4. Nuovo beneficiario (azienda che non ha ricevuto assegnazione nello stesso periodo di programmazione o negli ultimi tre anni).

Per il criterio 3 si considera l'iscrizione all'INPS

INTERVENTO:

1. nuovo impianto;
2. reimpianto;
3. reimpianto anticipato
4. sovrainnesto;
5. variazione idoneità.

CARATTERISTICHE AZIENDALI:

1. Azienda che trasforma e/o imbottiglia le produzioni viticole aziendali
2. Azienda che produce o vende o conferisce le uve
3. Rapporto Superficie vitata con idoneità specifica / Superficie vitata
4. Dimensioni aziendali (ettari di superficie vitata della DO)

PRODUZIONE :

1. Le Produzioni Biologiche certificate ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e s. m. e i., Reg.(CE) 889/2008 e Reg. di Esecuzione (UE) 203/2012